



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### REGISTRO GENERALE N. 451 del 29/04/2024

**Determina del Responsabile N. 28 del 29/04/2024**

PROPOSTA N. 512 del 29/04/2024

**OGGETTO:** Comune di Cupra Marittima

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 1647/19), del Piano di Lottizzazione residenziale G4 in variante al PRG.

### IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Visto** il D.Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

**Vista** la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Viste** le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

**Vista** la LR n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art. 5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS ;

**Vista** la nota del Comune di Cupra Marittima a firma del Sindaco, prot. n. 3498 del 27.02.2024, agli atti con prot. n. 4233 del 28.02.2024, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art. 5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

**Ritenuto** pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

**Vista** la richiesta avanzata dal Comune di Cupra Marittima con nota prot. n. 1483 del 25.01.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con prot. n. 1898, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, del Piano di Lottizzazione residenziale G4 in variante al PRG;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 29.04.2024, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 1483 del 25.01.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con prot. n. 1898 il Comune di Cupra Marittima, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma

semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano di Lottizzazione residenziale G4 in variante al PRG; nella suddetta nota il comune di Cupra Marittima ha indicato il link nel quale è stata resa disponibile la documentazione riguardante la variante.

Con nota prot. n. 5159 del 08.03.2024, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Cupra Marittima ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati della variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione;
- ARPAM – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno;
- AST Marche Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Spa Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ex Genio Civile.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

**Il CIIP S.p.A.**, con nota prot. n. 4525 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con nota prot. n. 6097 in stessa data, ha espresso parere come di seguito riportato:

*“...questa Azienda, esaminata la documentazione trasmessa in linea di massima, si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico circa la realizzazione delle reti idriche e fognarie acque nere, con le seguenti prescrizioni:*

- *l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in derivazione dal manufatto MANUF00719 denominato “Rivosecchi”, successivamente all'adeguamento dello stesso, anche attraverso la realizzazione da parte della proprietà lottizzante di opere murarie e idrauliche, in relazione al maggior fabbisogno idrico scaturito dalla creazione del nuovo insediamento urbano in oggetto.  
Tali opere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate da questa Azienda. In ogni caso vista l'ubicazione in quota dei fabbricati da servire rispetto al manufatto sopra indicato si ritiene necessario per ogni singola unità abitativa, l'installazione di idoneo serbatoio di accumulo con relativo impianto di autoclave monta liquido ad uso igienico-potabile al fine di garantire la costanza dell'erogazione idrica;*
- *gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilati e/o industriali) dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, presso il collettore principale posto lungo la S.P. n°78 “San Silvestro”;*
- *la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e dal reticolo fognario acque bianche esistenti e dovrà recapitare direttamente al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento N. 1 al B.U.R. marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

**Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione Provinciale**, con nota prot. 5960 del 20.03.2024, ha espresso parere favorevole all'esclusione del Piano di Lottizzazione di che trattasi dalla Valutazione Ambientale Strategica condizionato alla seguente prescrizione:

- *E' vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dell'area in oggetto, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).*

**L'AST Ascoli Piceno Marche**, con nota prot. n. 25955 del 19.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con nota prot. n. 6183 del 22.03.2024, ha espresso parere favorevole all'esclusione della pratica in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con le seguenti prescrizioni:

- *Sarebbe auspicabile, in senso generale, un'attenta valutazione dell'ulteriore consumo di suolo con conseguente riduzione della superficie permeabile e degli spazi verdi e, pertanto, della loro funzione protettiva nei confronti dell'inquinamento atmosferico oltre che ai fini della riduzione del pericolo di dissesto idrogeologico, prediligendo, ove possibile, interventi di recupero degli edifici esistenti e di riqualificazione urbana a favore di un minore consumo di suolo.*

*In questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture o impianti che devono essere realizzati.*

L'ARPAM – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, AATO 5 Marche Sud e il Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile), non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

L'area oggetto di variante è ubicata in località Sant'Andrea a sud ovest del centro storico del Paese Alto di "Marano" nel Comune di Cupra Marittima.

L'intervento di che trattasi riguarda il Piano Attuativo del Comparto edificatorio denominato "G4" normato dall'art. 33.2 "Zona omogenea C3 a bassa densità" delle NTA del PRG vigente.

Nel Rapporto Preliminare inviato viene evidenziato che la Variante in oggetto nasce dall'esigenza di ottenere una migliore e più efficace razionalizzazione della viabilità di Piano, del verde e dei parcheggi pubblici, rimanendo invariati i parametri urbanistico- edilizi, la volumetria massima e la dotazione di standard urbanistici previsti dal suddetto art. 33.2.

Nello specifico è prevista la traslazione del perimetro del comparto G4 per collegare lo stesso direttamente alla strada comunale *"..con l'intento di ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio in quanto il piano di lottizzazione è situato in un'area di pregevole qualità ambientale."*

Il comparto "G4" ha i seguenti indici e parametri urbanistici/edilizi:

- |   |            |
|---|------------|
| • Superficie Territoriale (St)                  | 3.120 mq   |
| • Indice territoriale (It)                      | 0,75 mc/mq |
| • Indice Fondiario (If)                         | 1,00 mc/mq |
| • Volume max (mq 3.120 x 0,75 mc/mq)            | 2.340 mc   |
| • Verde pubblico richiesto (20 ab. X 18 mq)     | 360 mq     |
| • Parcheggio pubblico richiesto (20 ab. X 3 mq) | mq 60      |
| • Verde pubblico di progetto                    | mq 374     |
| • Parcheggio pubblico di progetto               | mq 63      |

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- l'intervento ricade in Zona Agricola E e Zona di Espansione C3 disciplinate dagli artt. 36 e 33.2 delle Norme Tecniche del PRG;
- non è conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;

- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano ricade in zona soggetta a vincoli di PPAR o di PRG adeguato al PPAR:  
Ambiti di tutela delle emergenze geologiche, idrogeologiche (art.18 NTA del PRG);  
Ambiti di tutela dei crinali (art. 20 NTA del PRG);  
Ambiti di tutela dei versanti (art. 21 NTA del PRG);
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non è soggetto alle disposizioni del PTC o di PRG in adeguamento al PTC;
- il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla presenza di ambiti di tutela del PPAR si rileva che gli stessi interessano porzioni marginali dell'area oggetto d'intervento le quali pertanto non dovranno pertanto essere oggetto di edificazione nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione "G4".

### **CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO**

Il Rapporto Preliminare semplificato in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante; tali contenuti rispettano quelli minimi indicati nel Capitolo 1, Parte II, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, ovvero una relazione sintetica sulle caratteristiche del piano (punto 1, Allegato 1, della Seconda Parte del D.Lgs n. 152/06).

### **1 D - VERIFICA DI COERENZA ESTERNA**

In considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento e delle caratteristiche della variante parziale, l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti si è limitata a verificarne la coerenza esclusivamente rispetto alle previsioni del vigente PRG, del Piano Paesistico Ambientale Regionale, del Piano di Classificazione Acustica Comunale, del Piano di Assetto Idrogeologico, del Piano Energetico Ambientale Regionale, del Piano di Tutela delle Acque, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Trattandosi di una traslazione del perimetro del Piano di Lottizzazione residenziale G4 in variante al PRG si ritengono sufficienti le analisi e le verifiche di coerenza esterna inviate.

### **1.E AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE**

Al fine di definire l'ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano sono stati individuati gli aspetti ambientali (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria e clima, beni culturali, salute umana, popolazione, cantieristica, rifiuti) ed i settori di governo (civile, residenziale, urbanistica, rifiuti, energia) con i quali il Piano di Lottizzazione "G4" in variante al PRG interagisce, anche indirettamente, determinando effetti.

Per l'individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriali è stato utilizzato il modello della check list con l'aggiunta dei temi ambientali integrativi relativi alla cantieristica ed ai rifiuti ritenuti come pertinenti il Piano in argomento.

L'ambito di influenza territoriale di un Piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso; nel caso di specie avrà come ambito di applicazione le aree oggetto del Piano di Lottizzazione mentre potrà interagire solo indirettamente con il resto del territorio comunale attraverso le dinamiche derivanti dalla realizzazione dei nuovi edifici.

Viene inoltre evidenziato che in ogni caso il Piano, vista l'entità trascurabile del carico urbanistico introdotto (20 abitanti) e considerato che nel vigente PRG l'area ha già una destinazione edificabile di tipo residenziale, non influenzerà in modo significativo i temi e gli aspetti ambientali.

Trattandosi di un Piano di Lottizzazione che risulta in variante al PRG per la sola traslazione minima del perimetro dello stesso, non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

## **1.F INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti all'adozione del Piano di Lottizzazione "G4" in variante al vigente PRG viene fatto riferimento anche alla Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile della Regione Marche (SRSvS), approvata con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 25 del 13 dicembre 2021.

Rispetto ai cinque obiettivi strategici individuati dalla SRSvS viene ritenuto come pertinente quello relativo al cambiamento climatico per il quale sono stati indicati gli obiettivi di sostenibilità e le azioni prioritarie per il loro raggiungimento.

## **SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING**

### **2.A Verifica di Pertinenza**

In questa sezione, come richiesto dalle linee guida regionali per la VAS, è stato esaminato il livello di pertinenza del Piano di Lottizzazione "G4" in variante al PRG rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui al primo punto dell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; è stata prodotta una tabella con evidenziate, rispetto al gruppo 1 dei criteri, pertinenza e motivazione.

Viene quindi effettuata una prima individuazione delle interazioni che potrebbero essere generati dall'attuazione del Piano di Lottizzazione di cui in oggetto, ritenendo non significativi gli effetti rispetto agli elementi considerati.

### **2.B Individuazione preliminare dei possibili impatti e significatività degli effetti**

In questa sezione sono stati individuati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione di che trattasi in variante al PRG, attribuendo una pertinenza rispetto le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del PdL e i temi ambientali/settori di governo ritenuti pertinenti, considerando:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate;
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.

Viene poi effettuata una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma" (art. 13, comma 1 D.lgs 152/2006), considerando:

- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del P/P e i temi ambientali pertinenti (biodiversità, suolo e sottosuolo, salute umana, popolazione, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica);
- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del P/P e i settori di governo (rifiuti, energia, civile, residenziale, urbanistica) e le possibili conseguenze sull'ambiente.

Dall'analisi effettuata non vengono rilevate particolari criticità ambientali derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione "C4".

### **Considerazioni conclusive**

Per quanto sopra premesso ed esposto, sulla base delle considerazioni nel seguito riportate, il Piano di Lottizzazione di che trattasi, vista la sua modesta dimensione, viene ritenuto non comportante impatti significativi sulle matrici ambientali coinvolte e che lo stesso non debba essere soggetto alle procedure di valutazione ambientale strategica.

- L'immutato impatto rispetto a quanto previsto nel vigente PRG;
- La vigente destinazione urbanistica dell'area prevede un indice di fabbricabilità pari a 0,75 mc/mq;
- La natura e la limitata entità dell'area del Piano di Lottizzazione in variante;
- La traslazione del perimetro del Piano di che trattasi avviene all'interno di un'area su cui non sono presenti particolari vincoli o impedimenti;
- Gli interventi previsti dal Piano non producono effetti negativi sull'ambiente e non determinano rischi per la salute.

### **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche del Piano di Lottizzazione in variante in argomento, visti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si ritiene che non emergano particolari criticità ambientali tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

### **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Lottizzazione residenziale G4 in variante al PRG del Comune di Cupra Marittima, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii., **facendo fin d'ora presente che a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 19/2023 che ha abrogato la LR n. 22/2011 ed il relativo Regolamento di Attuazione n. 6/2012, potrebbero intendersi non più applicabili le disposizioni di quest'ultimo, in quanto non compatibili con le disposizioni della nuova legge regionale urbanistica, con la conseguenza che non potrebbero essere adottate varianti ai PRG che prevedono, a parità di superficie, la redistribuzione di aree edificabili.**

Con riferimento alla presenza di ambiti di tutela del PPAR (emergenze geologiche, idrogeologiche di cui all'art.18 NTA del PRG, crinali di cui all'art. 20 NTA del PRG) e versanti di cui all'art. 21 NTA del PRG), si rileva che gli stessi interessano porzioni marginali dell'area oggetto d'intervento la quale pertanto non dovrà pertanto essere oggetto di edificazione nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione "G4". """"""""""

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 6 della L. n. 241/90;

## D E T E R M I N A

- A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione residenziale "G4" in variante al PRG del Comune di Cupra Marittima, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
  2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii., **facendo fin d'ora presente che a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 19/2023 che ha abrogato la LR n. 22/2011 ed il relativo Regolamento di Attuazione n. 6/2012, potrebbero intendersi non più applicabili le disposizioni di quest'ultimo, in quanto non compatibili con le disposizioni della nuova legge regionale urbanistica, con la conseguenza che non potrebbero essere adottate varianti ai PRG che prevedono, a parità di superficie, la redistribuzione di aree edificabili.**

Con riferimento alla presenza di ambiti di tutela del PPAR (emergenze geologiche, idrogeologiche di cui all'art.18 NTA del PRG, crinali di cui all'art. 20 NTA del PRG) e versanti di cui all'art. 21 NTA del PRG), si rileva che gli stessi interessano porzioni marginali dell'area oggetto d'intervento la quale pertanto non dovrà pertanto essere oggetto di edificazione nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione "G4".

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cupra Marittima quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale  
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
(Arch. Francesco Barra)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 29/04/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione  
IL DIRIGENTE  
BARRA FRANCESCO